



Presidente

Omissis

Oggetto

Quesito in merito all'utilizzo del Fascicolo virtuale dell'operatore economico

Con riferimento al quesito posto con nota acquisita al prot. Autorità n. 16452 del 28/2/2023, si comunica che l'Autorità ha dato avvio al Fascicolo Virtuale dell'operatore economico con l'adozione della delibera n. 464 del 27/7/2022.

L'articolo 5 della citata delibera individua la documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del codice che, in prima applicazione, sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice. Tra questi, è indicata la Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate, secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla delibera.

La Relazione illustrativa allegata alla delibera, consultabile sul sito internet dell'Autorità, chiarisce le modalità di svolgimento delle verifiche attinenti alla regolarità fiscale, specificando che l'Agenzia delle entrate fornisce all'Autorità, su richiesta di questa, un servizio, che consiste nella restituzione di un esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale relativa alle violazioni definitivamente accertate, esclusivamente ai fini di cui all'articolo 80 comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016, del soggetto per il quale è richiesta l'informazione, identificato attraverso il codice fiscale.

Con riferimento alla sussistenza di violazioni non definitivamente accertate, nella richiamata Relazione illustrativa pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità è specificato che, nelle more dell'operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, l'Agenzia delle entrate rilascia, ai sensi del decreto ministeriale previsto dall'articolo 80, comma 4, settimo periodo, del citato d. lgs. n. 50 del 2016, su richiesta della stazione appaltante e relativamente ai tributi gestiti dalla stessa Agenzia, la certificazione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001, le cui risultanze sono valutabili ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto nel rispetto dei criteri di cui al citato decreto.

Ciò posto, nelle more della completa interoperabilità della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, le verifiche sulla sussistenza delle violazioni non definitivamente accertate dovranno essere effettuate autonomamente dalle stazioni appaltanti, richiedendo all'Agenzia delle Entrate la certificazione di cui al citato provvedimento del 25/6/2001.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente